



Comune di Villabate

Provincia di Palermo

Ordinanza n° 12 del 20/03/2020

Settore: SINDACO

Ufficio proponente: POLIZIA URBANA

OGGETTO: ORDINANZA EMERGENZA COVID RIMODULAZIONE DEGLI ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

IL SINDACO

Letto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Letto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Letto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Letto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Letto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

Letta l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n. 3 dell'08 marzo 2020 come integrata con successiva n.4 di pari data;

Letto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Letto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020 contenente misure urgenti del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

Richiamate le ordinanze sindacale nn. 7, 8, 9 e 10 rispettivamente adottate in data 09.03.2020 e 11.03.2020 con cui sono state disposte le chiusure:

- dei centri benessere, dei centri estetici e del mercatino rionale del lunedì, le attività, ovunque svolte, sia in forma artigianale che imprenditoriale, di acconciatore, barbieri e parrucchiere per uomo e donna;
- delle attività sia in forma artigianale che imprenditoriale, delle officine artigianali e le autofficine e di ogni servizio artigianale che non rientrano in quelli essenziali individuati dal DPCM dell'11/03/2020;
- del contingentamento dell'accesso al mercato Ortofrutticolo in Piazzale Figurella da parte degli avventori;

Rilevata la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Richiamato in particolare: -l'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, che dispone di evitare ogni spostamento che non sia strettamente necessario; -l'articolo 1, comma 1, lettera r) del DPCM 8 marzo 2020 che, in relazione ai mercati, dispone la necessità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del medesimo DPCM;

che l'articolo 1, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020, dispone “sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, al fine di evitare ogni occasione di possibile contagio;

Considerato che le misure urgenti adottate sono finalizzate a limitare gli spostamenti e l'assembramento delle persone fisiche sul territorio;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione sul territorio comunale della malattia infettiva da COVID-19;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica non accenna a diminuire e che a tutela della salute pubblica serve adottare misure urgenti e stringenti atte a limitare le frequentazioni con l'ambiente esterno da parte di persone che col pretesto di rifornirsi di beni di prima necessità in modo inopinato continuano ad affollare vie e spazi pubblici;

Considerato che, dal DPCM dell'11/03/2020 è permessa in deroga l'apertura di diverse tipologie di esercizi commerciali ivi compresi gli alimentari;

Ritenuto che per le condizioni di eccezionalità ed urgenza, sopra richiamate, necessita rimodulare gli orari di apertura degli esercizi commerciali individuati dal predetto DPCM, anche degli esercizi alimentari di piccola e media struttura, delle macellerie, dei fruttivendoli, sia in sede fissa che itinerante, presenti sul territorio comunale ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie;

Ritenuto che la concrezione degli orari di apertura degli esercizi commerciali permetterebbe alle FF.OO. un ancor più mirato controllo del territorio al fine del contenimento della pandemia COVID 19;

Preso atto della nota dell'ANCI Sicilia del 17/03/2020, relativa alla proposta di misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid -19;

Dato atto che l'istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Comandante della Polizia Municipale in qualità di Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali con particolare riferimento all'art. 107;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020, del Presidente della Regione Sicilia, avente ad oggetto 'ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19'.

Sentite le organizzazioni di categoria: Confcommercio e Confartigianato le quali hanno espressamente chiesto di ridurre l'orario di chiusura degli esercizi autorizzati, sino alle ore 14 per gli esercenti la vendita di generi alimentari e di quelli sotto specificati all'art. 3, comma 1, e sino alle ore 16 per i supermercati e ipermercati;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano:

Articolo 1

(Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio)

1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
2. E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.
3. Gli spostamenti con l'animale d'affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

Articolo 2

(Misure in materia di commercio)

1. È inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
2. È disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
3. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

Articolo 3

(Articolazione degli orari di chiusura delle attività commerciali)

1. La chiusura alle ore 14.00 nei giorni feriali delle seguenti categorie di esercenti:
panifici, mini market, macellerie, pescherie, frutta e verdura, tabaccherie con annesso distributore, cartolerie, edicole, agenzie assicurative, disbrigo pratiche, patronati, ottici, tintorie, ferramenta, esercenti la vendita di materiale idraulico ed elettrico, sanitarie, tintorie, negozi di animali domestici, attività commerciali per la vendita di prodotti per la cura dell'igiene della casa e della persona, nonché per la vendita di materiale informatico, telefonia ed elettronica in genere, attività di vendita di sigarette elettroniche.
2. L'orario continuativo con chiusura alle ore 16:00 di tutti i Supermercati, i Discount alimentari presenti sul territorio comunale.
3. Gli esercenti in forma itinerante di generi alimentari residenti sul territorio comunale, effettueranno, esclusivamente consegne a domicilio con divieto di sosta sulla pubblica via.
4. La chiusura totale di tutti gli esercizi di vendita nei giorni festivi.
5. Rimangono escluse dalla suddette disposizioni farmacie e rifornimenti di carburanti;
6. Alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di controllare il rispetto della presente ordinanza;
7. Sono da intendersi temporaneamente sospese le disposizioni contenute in precedenti Ordinanze che disciplinano in contrasto con il contenuto della presente.

Per quanto non regolamentato nel presente provvedimento restano confermate le disposizioni delle precedenti ordinanze sindacali in quanto compatibili

AVVERTE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate in termini di estensione di area interessata e di orario, nonché a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;

DISPONE

Che, il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente, trasmesso alla Prefettura di Palermo, alla Regione Sicilia, alla Questura di Palermo, al Comando Provinciale C.C., alla Guardia di Finanza, Al Comando della Polizia Municipale, al Settore Attività Produttiva per l'informativa a tutti gli interessati.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro;

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Villabate;

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è: il magg. Giuseppe Tuzzolino, Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Villabate; Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Villabate, 20/03/2020

IL SINDACO
Vincenzo Oliveri / INFOCERT SPA